



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - ☎ 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it



ENTE: 107708 PANDINO

COPIA

DELIBERAZIONE N° 39 del 27/09/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

L'anno 2017, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

Num.	Cognome e Nome	Pres	Num	Cognome e Nome	Pres.
1	POLIG MARIA LUISE	si	8	CIRILLI MARCO	si
2	BOSSETTI ERIKA	si	9	ZANEBONI ERICA	si
3	POERIO GIUSEPPE	si	10	VANAZZI FRANCESCO	no
4	BERTAZZOLI CARLA	si	11	REDUZZI PAOLA	no
5	BONANOMI MASSIMO AMBROGIO	si	12	SAU FRANCESCA	no
6	CARPANI ANTONELLA	si	13	BONDIOLI FEDERICO	no
7	BOTTESINI MAURO	si			

TOTALE: Presenti 9 Assenti 4

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angelina Marano che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. Art. 4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"A) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

B) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

C) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

D) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

E) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

A) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

B) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

C) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

D) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

E) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. N. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

F) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

G) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D. L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pandino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. N. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. N. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio Amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegato A alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base alla relazione e alla ricognizione sopra citate e allegate sotto le lettere A) e B) non esistono "partecipazioni da alienare";

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. Civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. Civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della G.C. nr.39 in data 31/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione digitale conservata agli atti comunali ed al verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.B), n. 3), D. Lgs. N. 267/2000 allegato sotto la lettera C;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. N. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A) e B) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che non sussistono motivazioni ne presupposti di legge, comportanti l'obbligo di procedere all'alienazione di partecipazioni sociali, ai sensi dell'art. 10 comma 2;

3) di demandare alla Giunta Comunale la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

4) di incaricare i competenti uffici comunali alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5) di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato, a cura del responsabile del servizio finanziario, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25/01/2015 e s.m.i. , tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto Correttivo, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

6) di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, decreto correttivo, nonché pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente " del sito del Comune di Pandino, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Successivamente stante l'urgenza,
Con votazione separata

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000.

Il Consiglio Comunale termina alle ore 21,45.

PUNTO 6

Sindaco

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 numero 100, ricognizione partecipazioni possedute."

Ripasso la parola all'assessore Cirilli che stasera ha avuto ampio spazio, prego.

Cirilli

L'articolo 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede che le pubbliche amministrazioni eseguano entro il 30 settembre del 2017 una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono o dovrebbero essere alienate e che devono essere oggetto di misure di razionalizzazione.

La ricognizione è da eseguire per tutte le partecipazioni anche se di minima entità. Le pubbliche amministrazioni ivi compresi i comuni non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, con esclusione naturalmente degli enti strumentali o aziende speciali o le municipalizzate.

Il comune può invece mantenere partecipazioni in società di alcune fattispecie: per la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, i servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro e ad altre amministrazioni e altre fattispecie minori. I criteri principali citati dall'articolo 20 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica per individuare eventuali partecipazioni, che sarebbero soggette a razionalizzazione, esprime alcuni criteri; sarebbero da razionalizzare società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; partecipazioni in società che svolgono attività analoga o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro; partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo, una perdita, per 4 dei 5 esercizi precedenti; più generiche necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Il processo di ricognizione e quindi il punto di sintesi di una valutazione complessiva per definire la convenienza del comune a mantenere in essere queste partecipazioni societarie rispetto magari ad altre soluzioni e per verificare quindi la permanenza delle ragioni del mantenimento di tali partecipazioni. L'atto di ricognizione è l'espressione più concreta dell'esercizio del ruolo di socio, sia norma del codice civile che delle regole di buona amministrazione.

Per queste ragioni l'articolo 24, comma uno, stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute sia pure per definire il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, quindi va comunque fatta la ricognizione.

La ricognizione di tutte le partecipazioni detenute è stata istruita dai servizi e dagli uffici competenti del nostro comune, secondo quanto indicato nelle relazioni di cui agli allegati A e B collegati al materiale che avete ricevuto, dove viene esposta la situazione dettagliata per ciascuna partecipazione posseduta dal comune di Pandino. Nel motivare gli esiti della ricognizione effettuata si è tenuto conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della nostra comunità. In sintesi al 23 settembre 2016 il comune di Pandino risultava, come risulta tuttora, titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette: Padania Acque, società che si occupa della gestione del servizio idrico integrato, posseduta allo 0,14% del capitale sociale; Società Cremasca Reti e Patrimonio, SCRP, di cui l'oggetto sociale è

molto ampio e complessivamente svolta a supportare gli enti locali soci in un'ampia gamma di servizi, pari al 5,09% del capitale sociale; ha inoltre delle partecipazioni indirette: Consorzio Informatica e Territorio, normalmente conosciuta come Consorzio.it, che si occupa di fornitura di hardware e software e consulenze informatiche agli enti locali, partecipata al 90% da SCRP ed al 10% da Padania Acque; Società Cremasca Servizi, per brevità SCS, che è la holding dei comuni cremaschi per la partecipazione nel capitale di LGH, quindi ciclo dei rifiuti, partecipata al 65% da SCRP che quindi per il tramite di SCS detiene la partecipazione in LGH S.p.A. pari al 4,43% del capitale sociale; SCS Servizi Locali, società in liquidazione, posta in liquidazione dal 15/12/2015, estinta e cancellata dal registro delle imprese in attuazione della deliberazione assembleare del 27/4/2017; un'altra partecipazione indiretta in Biofor Energia Srl, società che si occupa di progettazione e realizzazione e gestione di impianti di gestione dei rifiuti nonché di generazione di energia da fonti alternative, partecipata al 50% da SCRP S.p.A. ; Re Industria, società consortile per lo sviluppo delle attività produttive del cremasco, partecipata allo 0,34% da SCRP.

Dai risultati della ricognizione dettagliata nell'allegato A) si determina che non sussistono motivazioni, né presupposti di legge che comportino l'obbligo di procedere né all'alienazione, né alla ristrutturazione delle partecipazioni sociali. Ad ogni modo evidenziamo che dal piano operativo di razionalizzazione della società SCRP, la società intende autonomamente procedere nel corso del 2018 alla fusione per incorporazione della controllata Consorzio.it Srl, intende procedere nel corso del 2018 alla fusione per incorporazione della società SCS Srl o in ogni caso allo scioglimento della stessa. È poi intendimento della società SCRP S.p.A. procedere alla cessione dell'intero capitale sociale della società partecipata Biofor Energia Srl. Tale operazione dovrebbe auspicabilmente concludersi entro il giugno del 2018. Stante, quindi, che rispetto all'adempimento di cessione o ristrutturazione di partecipazioni diretta o di indirette non si evince nessuna delle condizioni che la norma prevede, chiedo di approvare tale ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 2 settembre 2016.

Sindaco

Benissimo, grazie assessore Cirilli, chiedo ai consiglieri di intervenire se hanno delle domande, oppure di procedere al voto, grazie. Quindi, votiamo la delibera numero sei, all'unanimità. Chiedo anche di votare di nuovo l'immediata eseguibilità della stessa.... Approvata definitivamente. Con questo per questo consiglio abbiamo terminato, vi ringrazio per la presenza, saluto chi ci ha seguito da casa, il pubblico in sala e auguro a tutti una buona notte, grazie.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Polig Maria Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angelina Marano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La sopra estesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pandino, li 13/10/2017

Il Responsabile Area Affari Generali
F.to Manzoni Margherita Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pandino, li 23/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angelina Marano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pandino, 13/10/2017

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Manzoni Margherita Maria